



COMUNE DI CASALEZZO SPARTANO

(Provincia di Salerno)

Tel. 0973374285

Via Nazionale, 226 – 84030 Casalezzo Spartano (Sa)

PEC: protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it

E-Mail: protocollo@comune.casalettospartano.sa.it

C.C.P. 18954842 - C.F. 84001470651 - P. I.V.A. 00775920655

Reg. Ordinanze n. 187 del 24 novembre 2020

Prot. n. 4141 del 24 novembre 2020

IL SINDACO

OGGETTO: Ulteriori misure urgenti e restrittive di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19 – Sospensione delle attività didattiche

VISTI

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e le successive delibere del Consiglio dei Ministri di proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- il Decreto legge 23.02.2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 05.03.2020 n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", successivamente abrogato dal D.L. n. 19/2020, ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
- il Decreto legge 25/03/2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22/05/2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25.09.2020 n. 124, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- il Decreto Legge 07.10.2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità di operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03.06.2020";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.11.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, richiamato dal dal predetto ultimo DPCM in relazione alle attività consentite;
- le Ordinanze del Ministro della Salute e le altre disposizioni emanate in materia;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 89 del 05.11.2020 in materia di "Conferma delle disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza e le limitazioni alla mobilità" e le altre

precedenti;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15.11.2020, in materia di "Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza.- Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea", con la quale, all'art 1.1. si stabilisce che *"con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;*

1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente - ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;

l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 92 del 23.11.2020, in materia di "Disposizioni concernenti l'attività didattica e dei servizi e della scuola dell'infanzia e delle prime classi della primaria", con la quale, all'art 1.1. dispone: *"Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania: 1.1. con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. È demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai sindaci dei dati di rispettivo interesse. È consentito ai sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza*

o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza; 1.2. per quanto non previsto dal presente provvedimento, resta confermata l'Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020, ivi compresa la programmazione di screening su base volontaria relativi al personale, docente e non docente, e agli alunni delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado, e relativi familiari. È dato altresì mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio;

- l'ordinanza sindacale n° 62 del 06.11.2020 avente ad oggetto: "Misure urgenti e restrittive di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19"

VISTE le comunicazioni dell'Azienda Sanitaria Locale che attestano la presenza di numerosi casi positivi al COVID 19 nell'ambito del territorio comunale, nonché casi di contatto per cui viene tempestivamente disposta la quarantena;

TENUTO CONTO dell'esigenza di contenere l'ulteriore aumento dei cluster di contagio rilevati nel territorio comunale e che occorre determinarsi in stretta relazione all'evolversi dell'epidemia, che ha assunto caratteri particolarmente aggressivi e diffusivi anche nella popolazione stanziata su questo territorio tuttora in corso;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di urgenza finalizzate all'adozione di ulteriori misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate,

legittimanti il provvedimento, al fine della prevenzione e del contenimento dei contagi, a fronte del forte e grave rischio come sopra rappresentato;

RITENUTO che la situazione di criticità presente sul territorio comunale non consente la riapertura delle attività educative in presenza della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), nonché, dell'attività didattica in presenza della prima classe della scuola primaria pubblica

RITENUTO, pertanto, indispensabile assumere con tempestività ogni ulteriore determinazione volta alla prevenzione del diffondersi del virus COVID-19 sul territorio comunale, allo scopo di contrastare la diffusione e la propagazione del virus, adottando misure efficaci di prevenzione, a tutela della salute dei cittadini;

SENTITA in merito al presunto provvedimento la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Santa Marina Policastro;

VISTI:

- l'art. 50 d.lgs. D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale *"comma 5: In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;
- l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- le proprie precedenti Ordinanze emanate in materia;

ORDINA

- 1) la sospensione dal 25 novembre e sino al 23 dicembre 2020 delle attività educative in presenza della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), nonché, dell'attività didattica in presenza della prima classe della scuola primaria pubblica;
- 2) la prosecuzione della chiusura delle seguenti aree e strutture pubbliche:
 - Parchi gioco comunali;
 - Cimiteri comunali;
 - Impianti sportivi e aree verdi pubbliche ed adiacenze;
- 3) su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 23 dicembre 2020 compreso, è fatto obbligo di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale), oltre che in tutti i luoghi pubblici e ad alta frequentazione, a chiunque transiti o frequenti o permanga nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico sotto elencate:
 - spazi aperti utilizzati da esercizi commerciali (bar, ristoranti, pizzerie, pub e simili);
 - in prossimità di uffici per l'erogazione di servizi (Comune, Poste, ecc.);Sono esentati i bambini al di sotto dei 6 (sei) anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
- 4) Rimangono, altresì, sospese tutte le attività di associazioni giovanili, culturali e sportive, che prevedono incontri, riunioni, assembramenti, in luoghi pubblici e privati;
- 5) Rimane sospeso il mercato domenicale;
- 6) In ottemperanza alle disposizioni vigenti, si ricorda, ad ogni singolo cittadino, di attenersi alle regole comportamentali previste.
- 7) Si raccomanda:
 - Di evitare qualsiasi forma di incontro, riunione o di assembramento tra persone,
 - Di prestare la massima attenzione a tutela della salute propria ed altrui;

- Di uscire di casa per motivi strettamente necessari e di rispettare il distanziamento tra le persone e solo, si ribadisce, indossando dispositivi di protezione;
 - Di rispettare le norme basilari dell'igiene personale, soprattutto lavando spesso le mani e possibilmente utilizzando igienizzanti sanitari;
- 8) Si precisa, in caso di sintomi, di non recarsi fisicamente presso il proprio medico curante o presso il pronto soccorso, ma contattare telefonicamente il proprio medico curante o il 118.
- 9) La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi di legge.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Casaleto Spartano e sul sito web istituzionale;

il presente provvedimento venga trasmesso:

- Alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Santa Marina Policastro
- All'Asl Salerno
- All'ufficio Territoriale di Governo di Salerno
- al Comando di Polizia Locale di Casaleto Spartano;
- alla locale Stazione dei Carabinieri di Casaleto Spartano;
- ai Carabinieri "Parco";
- alla locale Sezione della Protezione Civile.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale 24 novembre 2020



IL SINDACO
Avv. Concetta AMATO
Concetta Amato